

COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

C.C. N. 57 del 09.12.1999 Approvazione
C.C. N.15 del 02.04.2001 Modifica
C.C. N.06 del 08.03.2004 Modifica
C.C. N.03 del 25.01.2005 Modifica
C.C. N.14 del 28.03.2007 Modifica
C.C. N.01 del 21.02.2017 Modifica

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**
- ART. 3 ALIQUOTE E TARIFFE**
- ART. 4 AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- ART. 5 FORME DI GESTIONE**
- ART. 6 DILAZIONI DI PAGAMENTO**
- ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**
- ART. 8 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE**
- ART. 9 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE**
- ART. 10 RAPPORTI CON I CITTADINI**
- ART. 11 ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**
- ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- ART. 13 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA D'UFFICIO**
- ART. 14 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**
- ART. 15 FORMAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- ART. 16 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE**
- ART. 17 CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
- ART. 18 SANZIONI TRIBUTARIE**
- ART. 19 INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI**
- ART. 20 AUTOTUTELA**
- ART. 21 IPOTESI DI ANNULLAMENTO**
- ART. 22 PROCEDURA PER L'AUTOTUTELA**

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

- ART. 23 MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**
- ART. 24 RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI**
- ART. 25 RISCOSSIONE COATTIVA**
- ART. 26 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE**
- ART. 27 VERSAMENTI E RIMBORSI**

TITOLO IV NORME FINALI

- ART. 28 NORME FINALI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, della legge 27.07.2000 n.212, recante norme sullo Statuto del Contribuente e del Dlgs 18.8.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il Regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

ART. 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART. 3

ALIQUOTE E TARIFFE

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso

ART. 4

AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
 - a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
 - b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 5

FORME DI GESTIONE

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione di cui al comma 5 dell'art. 52 del citato D.lvo 446/97.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini. I contribuenti e gli utenti possono eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente e accrediti elettronici.

ART. 6

DILAZIONI DI PAGAMENTO

Per i debiti relativi a tributi e/o tariffe comunali, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo e/o tariffa, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n° 602 e alla legge 112/1999, possono essere concesse, dal Responsabile dell'entrata, su specifica richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione obiettiva di difficoltà economica, purché ciò avvenga prima dell'inizio

delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 1- durata massima 36 mesi, le rate scadono l'ultimo giorno del mese;
- 2- il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento di rateazione del pagamento;
- 3- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per gli interessi legali;
- 4- l'importo delle singole rate è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se la frazione è superiore a detto importo;
- 5- decadenza dal beneficio concesso, previo sollecito, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate consecutive. Solo per la prima rata è ammesso un ritardo non superiore ai sette giorni, senza incorrere nella decadenza dalla rateazione;
- 6- Riscossione del debito residuo in un'unica soluzione in caso di inottemperanza del sollecito.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

La rateazione avrà una durata massima fino a 36 mensilità, da graduare in base all'importo a debito ed in base alle comprovate difficoltà finanziarie del debitore.

Per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore ad €.10.000 il Responsabile dell'entrata, può richiedere in casi di dubbia esigibilità, di produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi.

ART. 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

E' designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione ed utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire le necessarie conoscenze agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti formali a carico dei contribuenti, ai sensi dell'art.6 della Legge 27.07.2000 n.212 recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) Appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) Cura il contenzioso tributario;
- e) Dispone i rimborsi;
- f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

- g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ART. 8

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13,
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30-31 e 32 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 , secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett. b) del dlgs 446/97.
5. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento. Sulla base dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

ART. 10

RAPPORTI CON I CITTADINI

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART. 11

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'attività di accertamento in rettifica e d'ufficio delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

ART.12

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi del combinato disposto del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 art. 59, 1° comma, punto 5, lett. m e della legge 27/12/97 n. 449 art. 50, con il presente regolamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs 19 giugno 1997, n. 218.

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 13

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA D'UFFICIO

L'avvio del procedimento può essere attivato su iniziativa diretta del funzionario responsabile della gestione del tributo, mediante invio al contribuente di un invito a comparire in un giorno dallo stesso individuato, presso l'ufficio tributi, per definire l'accertamento con adesione. La lettera-invito dovrà contenere gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio; i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune

ART. 14

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

L'avvio del procedimento di definizione può avvenire mediante istanza prodotta dal contribuente a seguito della notifica di un avviso d'accertamento, non preceduto dalla notifica dell'invito di cui all'articolo precedente. In tal caso, il termine per l'impugnazione dell'avviso, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, è sospeso per un periodo di novanta giorni che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Il contribuente potrà comparire personalmente per la trattazione della propria posizione tributaria o farsi assistere da professionisti di sua fiducia.

Instaurato il contraddittorio lo stesso viene formalizzato in un verbale, redatto a cura del funzionario preposto per la gestione dell'imposta, che dovrà contenere le motivazioni espresse dal contribuente, l'indicazione dei documenti che sono stati eventualmente prodotti, le motivazioni dell'ufficio e ogni altro elemento che si riterrà di dover riportare, anche su sollecitazione del contribuente. Il verbale, da redigere in duplice copia di cui una sarà consegnata al contribuente, dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Nel caso non si riesca a concludere il contraddittorio in un solo incontro, anche dei successivi dovrà essere redatto il verbale.

ART. 15

FORMAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale), e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato. L'ufficio è tenuto a rilasciare al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione, che viene consegnato a seguito del ricevimento della quietanza dell'avvenuto pagamento.

Nell'atto di accertamento con adesione vengono riportati oltre agli elementi sopra esposti e alla motivazione, la liquidazione della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti.

All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni ad un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre rimangono dovuti gli interessi.

Le sanzioni concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla riduzione.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, in unica soluzione o in forma rateale se prevista e concordata. Il contribuente, una volta eseguito il pagamento dell'intero importo o della prima rata, ne darà comunicazione all'ufficio e potrà ritirare copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente, non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che allo scopo di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale degli enti locali, premiare con l'irrogazione di sanzioni meno onerose il contribuente che corregge un proprio errore precedente, inasprire le sanzioni per i recidivi ed escludere la punibilità nei casi di errori che non comportino danno all'ente.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né da altri atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 16

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce

economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento).

La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

La riscossione coattiva delle somme dovute, avviene con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14/04/1910 n. 634, a cura del responsabile del servizio interessato.

ART. 17

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'ente e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

ART. 18

SANZIONI TRIBUTARIE

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 19

INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI

Ai sensi dell'art.1 comma 165) della legge 27.12.2006 n. 296 il saggio degli interessi applicabili ai tributi locali è uniformato al tasso di interesse legale al tempo vigente.

Analogamente, sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso vengono applicati gli interessi nella misura pari al tasso legale al tempo vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

ART. 20 AUTOTUTELA

Il Comune, nell'ambito del potere di autotutela, di cui alla legge 18/02/1999 n. 28, sia in caso di pendenza di giudizio che in caso di atti definitivi, può riformare, revocare o annullare, in tutto o in parte, l'avviso di accertamento ritenuto illegittimo.

L'esercizio del potere di autotutela costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione comunale ed è finalizzato a ripristinare una volontà amministrativa non correttamente manifestata, in quanto non conforme a norme di legge, ovvero espressa in base a presupposti erronei.

Il provvedimento di autotutela può essere emesso solo qualora ricorrano ragioni di pubblico interesse, per tali dovendosi intendere i principi costituzionali della capacità contributiva, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché il criterio di economicità dell'azione amministrativa, valutato con particolare riguardo alla convenienza, per l'ente, dell'instaurazione e della prosecuzione di un contenzioso tributario.

L'atto può essere annullato solo dall'ufficio che l'ha emesso con apposito provvedimento, contenente l'espressa indicazione dei motivi di illegittimità che ne giustificano l'adozione, sottoscritto dal responsabile competente e comunicato all'interessato.

ART. 21 IPOTESI DI ANNULLAMENTO

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento in via di autotutela deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) Valore della lite;
- c) Costo della difesa;
- d) Costo della soccombenza;
- e) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

L'estinzione opera automaticamente e può essere dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della Commissione Tributaria.

Le spese processuali fino ad allora sostenute, rimangono a carico di ciascuna delle parti.

Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) Doppia imposizione;
- b) Errore di persona;
- c) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

- e) Errore sul presupposto dell'imposta;
- f) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- g) Mancanza di documenti successivamente sanata.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca deve essere comunicato al soggetto interessato.

ART. 22

PROCEDURA PER L'AUTOTUTELA

L'annullamento o la riforma del provvedimento illegittimo può essere disposta d'ufficio ovvero ad istanza del soggetto interessato.

Le istanze di autotutela, redatte in carta libera, devono essere indirizzate agli uffici competenti, e contenere l'indicazione dei motivi in base ai quali viene richiesto l'annullamento dell'atto, nonché, l'eventuale documentazione atta a dimostrare la fondatezza della domanda.

L'ufficio esegue un riesame del proprio operato e, qualora ne ricorrano i presupposti, esercitando la propria discrezionalità amministrativa, emette il motivato provvedimento di annullamento o di riforma dell'atto impositivo, dandone comunicazione al contribuente. Analoga comunicazione, debitamente motivata, viene data in caso di reiezione dell'istanza.

Non può essere esercitato il potere di annullamento in via di autotutela nel caso in cui esista una sentenza passata in giudicato (secondo la nozione che ne dà l'art. 324 del Codice di Procedura Civile), che abbia deciso il merito del rapporto tributario cui inerisce l'atto passibile, in astratto di annullamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 23

MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 36 della legge n. 388 del 23.12.2000 il Comune di Cerano nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere, o anche mediante altri mezzi offerti dal sistema bancario.

1. I tributi comunali sono riscossi attraverso una delle seguenti modalità:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

La Giunta Comunale individua la modalità di riscossione sulla base di criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, al fine di agevolare le esigenze di chiarezza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti nonché le procedure amministrative curate dall'ente ed i costi posti a carico del contribuente e dell'ente

2. Le entrate non tributarie sono riscosse:
 - a) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - b) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.
 - c) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale, le coordinate bancarie e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

ART. 24

RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate sia di natura tributaria che non tributaria.

A tal fine, senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

ART. 25

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva, se non diversamente disposto, è attuata secondo il combinato disposto dai decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.

In alternativa alla riscossione a mezzo di ruolo coattivo emesso dal concessionario, è possibile attuare l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il competente responsabile determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Compete al funzionario responsabile del tributo, o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs 446/97, la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete altresì al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.

I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione ovvero dalla attestazione del responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio gestione entrata ogni centoventi giorni e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.

La procedura prevista dal R.D. 639 del 1910 è di competenza del funzionario responsabile del tributo o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97.

ART. 26

CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, in conformità con quanto stabilito nel regolamento di contabilità, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

ART. 27

VERSAMENTI E RIMBORSI

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

I rimborsi non vengano effettuati qualora le somme comprensive di interessi da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro12 per anno.

Gli incassi non vengono effettuati qualora le somme comprensive di interessi e sanzioni siano inferiori o uguali ad Euro12 per anno, mentre quelli a titolo di riscossione coattiva non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad Euro 16 per anno.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 28

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Tutte le modificazioni legislative relative alle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2017.